



**PO GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
WHISTLEBLOWING**

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 FINALITÀ

Lo scopo della presente procedura di gestione delle segnalazioni Whistleblowing (di seguito "PO") è di descrivere le modalità operative inerenti alla gestione delle segnalazioni che pervengano in Fondazione ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 10.3.2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, (*whistleblowing*), definendo attività e ruoli degli attori coinvolti.

Il D.Lgs. 24/2023 mira a proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, in grado di ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

La finalità della PO è quella di consentire al whistleblower (segnalante), di segnalare, in modo riservato e protetto, le sopracitate "violazioni", ovvero, eventuali illeciti e/o condotte irregolari riscontrate nel contesto lavorativo, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 24/2023.

In linea con la disciplina normativa vigente, sono di seguito specificati:

- i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione (ambito "soggettivo" di applicazione);
- quando è possibile segnalare;
- l'ambito "oggettivo" di applicazione;
- i criteri di ammissibilità della segnalazione;
- le segnalazioni anonime
- l'utilizzo della segnalazione;
- i canali di comunicazione per la ricezione della segnalazione interna;

1.2 SOGGETTI LEGGITTIMATI AD EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, i soggetti che possono effettuare la segnalazione sulle violazioni, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, sono:

- i lavoratori subordinati ex art. 2094 c.c., sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, sia part time, che full time, *anche in comando e distacco presso società distaccatarie*;
- i prestatori di lavoro coordinato e continuativo (cd. parasubordinato) ex art. 2 del D.Lgs. n.81/2015;
- i fornitori;
- gli appaltatori e subappaltatori;
- i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i liberi professionisti ed i consulenti esterni;
- gli stagisti e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- i componenti del Consiglio di amministrazione;
- i componenti dell'Assemblea Nazionale;
- il Direttore Generale;
- i Direttori di Area e/ Struttura ed i Dirigenti;
- il Presidente quale rappresentante legale di Fondazione;
- altri soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Sono esclusi dal novero dei segnalanti il Responsabile della Trasparenza, il Comitato di Controllo interno, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), il Collegio Sindacale, in ragione del ruolo e delle specifiche funzioni attribuite.

I segnalanti, così individuati saranno tutelati dalla Fondazione mediante le misure di protezione di cui al Capo III del D.Lgs. n. 24/2003, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza (art. 12 D. Lgs. n. 24/2023), della normativa in tema di trattamento dei dati personali (art. 13 D. lgs. n. 24/2023), del divieto di ritorsione (art. 17 D. Lgs. n. 24/2023) e delle limitazioni della responsabilità (art. 20 D. lgs. n. 24/2023).

In ipotesi di segnalazione, le medesime misure di protezione e tutela previste per il segnalante si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti, in quanto anch'essi comunque potenzialmente esposti a ritorsioni a seguito della segnalazione:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- colleghi di lavoro della persona segnalante appartenenti al medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

1.3 QUANDO È POSSIBILE SEGNALARE

La segnalazione può essere effettuata:

1. quando il rapporto giuridico è in corso;
2. durante il periodo di prova;
3. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati, dimessi, licenziati ...).

1.4 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative dell'Unione Europea o nazionali di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, suscettibili di ledere **l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione**.

Le violazioni possono consistere in comportamenti, atti od omissioni. Ai sensi dell'art.2 c.1 per violazioni si intendono:

Violazioni di disposizioni normative nazionali:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs. n. 231/2001, per quanto applicabile a Fondazione o violazioni del suo modello organizzativo.

Violazioni di disposizioni dell'Unione europea e normative nazionali:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea atti nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che ne costituiscono attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Violazioni di disposizioni dell'Unione europea:

1. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (c.d. "TFUE") specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE;
2. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26 par. 2 del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
3. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei sopra riportati ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 24/2023.

Gli illeciti o le irregolarità possono essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:

- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio di esercizio della Fondazione;
- promessa o dazione di una somma di danaro o di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- condotte fraudolente nei confronti degli iscritti;
- accessi indebiti agli applicativi informatici (anche mediante l'uso di credenziali altrui);
- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali, etc.);
- irregolarità nell'attestazione delle presenze in ufficio;
- irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con la finalità della Fondazione;
- rapporti/frequentazioni inopportune tra dipendenti e "soggetti esterni" (es. contribuenti, utenti, consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) per il raggiungimento di fini privati mediante l'abuso della posizione attribuita;
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale;

- false dichiarazioni;
- reiterato mancato rispetto dei tempi procedurali;
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro;
- in generale condotte in violazione della regolamentazione e/o della disciplina interna della Fondazione;
- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici.

1.5 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni, in coerenza con gli obiettivi sanciti dal d.lgs. 24/2023, devono essere puntuali e, per quanto possibile, circostanziate, in modo da consentire l'individuazione dell'oggetto delle stesse nonché dei soggetti coinvolti.

Al fine di consentire, dunque, un esatto inquadramento e una corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è necessario fornire una descrizione dettagliata indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, le generalità e ogni altro elemento che consenta di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati ed i soggetti eventualmente coinvolti. È utile allegare, ove disponibile, la documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare i soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Fermo quanto precede, la Fondazione, per il tramite dei soggetti individuati nella presente PO, potrà comunque richiedere integrazioni e chiarimenti che al segnalante.

Le segnalazioni generiche, e cioè prive di elementi sufficienti a consentire la comprensione dei fatti, sono inammissibili e saranno dunque archiviate; allo stesso modo, sono inammissibili - e come tali saranno archiviate - le segnalazioni corredate da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione.

La segnalazione sarà ritenuta inammissibile, inoltre, qualora:

- a) non rientri nell'ambito oggettivo o soggettivo di applicazione indicati nella presente PO;
- b) abbia ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Ai fini dell'ammissibilità, pertanto, della segnalazione:

1. l'interesse personale del segnalante deve concorrere con l'interesse dell'integrità della Fondazione;
2. deve sussistere un nesso con il rapporto di lavoro (vale anche nei casi di comando o distacco dei dipendenti).

1.6 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie; nondimeno, Fondazione ritiene opportuno trattare tali segnalazioni alla stregua delle altre segnalazioni ricevute in conformità alla presente PO. Laddove il segnalante anonimo sia successivamente identificato, potrà usufruire delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023.

Fondazione, tuttavia, si riserva la facoltà di non dare seguito alle segnalazioni anonime non circostanziate, che verranno considerate inammissibili, in quanto il sistema di protezione contemplato dal D.lgs. n. 24/2023 si basa sulla tutela della riservatezza, sulla protezione dalle ritorsioni (art.17), sulle limitazioni della responsabilità (art.20) e sulle misure di sostegno (art.18).

1.7 UTILIZZO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante prima dell'invio della segnalazione sarà informato che, qualora la segnalazione dovesse risultare ammissibile, dovrà prestare il consenso a rivelare la propria identità solo qualora la contestazione disciplinare nei confronti del segnalato sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto segnalato come autore della violazione, pena l'inutilizzabilità della segnalazione.

Allo stesso modo, prima dell'invio della segnalazione il segnalante sarà informato che la segnalazione, qualora avesse ad oggetto illeciti rilevanti sotto il profilo penale o erariale, potrebbe essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

1.8 CANALI DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

All'esito dell'informativa anche fornita dalla Fondazione alle rappresentanze/organizzazioni sindacali, il canale interno prescelto dalla Fondazione per ricevere le segnalazioni è lo strumento di compliance aziendale costituito da una piattaforma informatica, conforme alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 e personalizzata secondo la presente procedura.

Tale canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma prevede diverse modalità di ricezione della segnalazione:

- a) forma scritta mediante compilazione di un apposito formulario ivi reso disponibile;
- b) forma orale, mediante sistema di messaggistica vocale con registrazione e trascrizione, previo consenso del segnalante. La trascrizione sarà fornita al segnalante non appena completata la registrazione, e questi potrà verificarla, rettificarla o confermarla, provvedendo poi a sottoscriverla.
- c) su richiesta del segnalante, sarà garantito un incontro diretto con le funzioni competenti (segnatamente, il Responsabile della Trasparenza quale gestore del canale di segnalazione interna ed il Comitato di Controllo Interno); dell'incontro sarà redatto verbale, previo consenso del segnalante; a quest'ultimo sarà sottoposto il verbale per consentirgli di verificare, rettificare o confermarne il contenuto, apponendovi la propria sottoscrizione¹, che verrà poi caricato sulla Piattaforma

Ogni segnalazione ricevuta da un soggetto "incompetente"² (cioè, diverso dal Responsabile della Trasparenza) - al di fuori del canale interno predefinito della piattaforma, dovrà essere veicolata - entro 7 (sette) giorni dalla ricezione - al soggetto competente.

In particolare, il ricevente "incompetente", ha l'onere di trasmettere al Responsabile della Trasparenza la segnalazione mediante la piattaforma, utilizzando l'apposita sezione, dandone contestuale notizia di tale trasmissione alla persona segnalante³.

Fondazione non potrà garantire che il segnalante sia reso edotto del proseguo della segnalazione qualora sia pervenuta anonima⁴.

Una volta ricevuta la segnalazione il Responsabile della Trasparenza è tenuto a fornire, tramite piattaforma, avviso al segnalante di avvenuta ricezione della segnalazione entro i successivi 7 (sette) giorni.

Il ricevente incompetente è tenuto al massimo riserbo sulle informazioni oggetto della segnalazione, in particolare sull'identità del segnalante, della persona coinvolta o della persona comunque menzionata nella segnalazione.

¹ Questa tipologia di segnalazioni viene raccolta nell'ambito di un incontro diretto, previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali, tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica.

²Le segnalazioni ricevute extra-piattaforma dal Responsabile della Trasparenza (soggetto competente), saranno gestite come segnalazioni ordinarie, ai sensi del vigente codice etico.

³ La segnalazione dovrà contenere almeno l'indirizzo e-mail o altro elemento di reperibilità del segnalante. Se tali elementi sono assenti ma a conoscenza del soggetto ricevente incompetente dovranno essere immessi nella segnalazione.

⁴ Non sarà in grado di comunicare le credenziali di accesso alla segnalazione

In ogni caso Fondazione non potrà ritenersi responsabile di eventuali violazioni da parte di soggetti riceventi “incompetenti” dell’obbligo di riservatezza e tutela dei dati personali relativi a soggetti interessati dalla segnalazione.

Qualora il c.d. “ricevente incompetente” non trasmetta la segnalazione al Responsabile della Trasparenza tramite il canale predefinito, in violazione della presente PO, Fondazione non potrà essere ritenuta responsabile.

La presente procedura è articolata in tre distinte fasi:

- **PRIMA FASE - RICEZIONE SEGNALAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ** che descrive le attività preliminari che i soggetti devono compiere a seguito della ricezione di una segnalazione attraverso i canali indicati dalla Fondazione, effettuando le relative valutazioni;
- **SECONDA FASE: ISTRUTTORIA VOLTA ALL’ACCERTAMENTO DEI FATTI SEGNALATI** che descrive le attività di analisi e di accertamento dell’oggetto della segnalazione;
- **TERZA FASE: RISCONTRO - PRESENTAZIONE RISULTANZE ACCERTAMENTO E VALUTAZIONI** che descrive le attività relative alla definizione delle valutazioni a seguito dell’accertamento dei fatti oggetto di segnalazione e conseguente riscontro al segnalante.

2. ATTORI E RESPONSABILITÀ

Segnalante: è il soggetto legittimato a presentare la segnalazione. Il segnalante può essere coadiuvato da un facilitatore che è la persona fisica che può assistere il segnalante in ogni fase nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Allo stesso si applicano le medesime misure di protezione previste per il segnalante: *tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità, misure di sostegno*.

Responsabile Trasparenza (RT): è il soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione interna; effettua l'analisi preliminare e valuta l'ammissibilità delle segnalazioni; rilascia al segnalante avviso dell'avvenuta ricezione della segnalazione; fornisce riscontro alla segnalazione comunicando al segnalante l'esito della valutazione di ammissibilità e le valutazioni del Comitato di Controllo Interno (CCI) circa la fondatezza/infondatezza delle segnalazioni. Cura la corretta archiviazione e conservazione della documentazione inerente alla fase dell'analisi preliminare. È informato costantemente di tutti gli sviluppi dell'istruttoria. Monitora il corretto svolgimento di tutto il processo di segnalazione, al fine di assicurare il rispetto di modalità e termini definiti.

Per supportare le attività del RT è costituito un ufficio con personale formato e dedicato.

Struttura Affari Legali è la struttura della Fondazione Enpam che garantisce l'assistenza legale e, su richiesta del Responsabile della Trasparenza, può coadiuvarlo nella fase di analisi preliminare di ammissibilità della segnalazione. Può essere di supporto su richiesta del CCI anche con pareri legali, qualora la Struttura non abbia partecipato alla fase di analisi preliminare.

Servizio Sistemi di Gestione Aziendali e di Controllo (SGAC): è il Servizio della Struttura Processi e Controllo che può supportare il CCI nello svolgimento delle attività volte all'accertamento dei fatti segnalati, mediante le attività di auditing interno che il Comitato gli affida. Per tali attività, deve essere mantenuta la riservatezza di ogni atto e/o fatto oggetto di accertamento che devono essere riportati direttamente ed esclusivamente al CCI.

Comitato di Controllo Interno (CCI): è l'organismo esterno e indipendente alla Fondazione, che riceve in seduta ordinaria dal Responsabile della Trasparenza, l'informativa sulle segnalazioni pervenute. Il Comitato in seduta riservata analizza la segnalazione pervenuta (ritenuta ammissibile dal RT) e procede ad accertare la fondatezza di quanto segnalato, laddove richiesto facendosi supportare per le attività di auditing dal Servizio Sistemi di gestione aziendale e di controllo e qualora lo ritenga necessario dalla struttura Affari legali o da consulenti esterni, per ulteriori pareri. Informa il Direttore Generale sui tempi e modalità delle attività di accertamento richieste. Informa il Responsabile della Trasparenza nei termini previsti sugli esiti di fondatezza/infondatezza delle segnalazioni pervenute. Fornisce le proprie valutazioni al Direttore Generale o al Presidente, in relazione all'oggetto della segnalazione.

Consulenti esterni: possono supportare il Responsabile della Trasparenza nelle valutazioni di ammissibilità ed il CCI nelle valutazioni circa la fondatezza delle segnalazioni.

Direttore Generale: in qualità di soggetto preposto a sovrintendere l'attività ed il personale della Fondazione nonché l'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo, nel caso in cui i fatti oggetto di segnalazione riguardino le strutture organizzative, riceve dal CCI l'esito delle valutazioni in merito alla segnalazione. Il Direttore Generale acquisisce la relazione predisposta dal CCI, valuta le azioni da intraprendere in relazione agli esiti dell'accertamento, informando/coinvolgendo, qualora necessario, il CdA per eventuali deliberazioni.


Presidente: in qualità di rappresentante legale della Fondazione, nel caso in cui i fatti oggetto di segnalazione riguardino i componenti degli Organi Statutari e Collegiali, riceve dal CCI l'esito delle valutazioni in merito alla segnalazione. Il Presidente acquisisce la relazione predisposta dal CCI, valuta le azioni da intraprendere in relazione agli esiti dell'accertamento, informando/coinvolgendo, qualora necessario, il CdA per eventuali deliberazioni.

Consiglio di Amministrazione: è l'Organo deliberante della Fondazione, che assume le necessarie deliberazioni, qualora si renda necessario.


Prende visione della relazione predisposta annualmente dal Responsabile della Trasparenza in cui vengono evidenziate tutte le segnalazioni pervenute alla Fondazione (anche quelle ritenute inammissibili o infondate). Prende visione, altresì, della relazione predisposta annualmente dal CCI, in merito alle valutazioni sulle segnalazioni.

3. FLOWCHART


PRIMA FASE - RICEZIONE SEGNALAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA'



SECONDA FASE - ISTRUTTORIA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DEI FATTI SEGNALATI



TERZA FASE - PRESENTAZIONE RISULTANZE ACCERTAMENTO E VALUTAZIONI



4. NARRATIVA

PRIMA FASE - RICEZIONE SEGNALAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA'

1. **INVIO DELLA SEGNALAZIONE:** il Segnalante invia una segnalazione alla Fondazione in forma scritta oppure orale, ricevendo apposita informativa in materia di protezione dei dati personali. Il Segnalante può avvalersi del supporto di un Facilitatore. Il Segnalante, su richiesta, può presentare la segnalazione anche tramite incontro diretto con le funzioni competenti.
2. **RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE:** il Responsabile della Trasparenza (RT) riceve la segnalazione da parte del Segnalante. Qualora la segnalazione dovesse essere ricevuta da una Struttura/Soggetto diverso da quello previsto, il ricevente è tenuto ad inoltrarla entro 7 (sette) giorni al Responsabile della Trasparenza tramite la piattaforma predefinita, avvisandone contestualmente il Segnalante, qualora non anonimo.
3. **AVVISO AL SEGNALANTE DI AVVENUTA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE:** il Responsabile della Trasparenza entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione dà avviso al Segnalante di ricezione e presa in carico della segnalazione. Da tale data di avviso di ricezione decorre il termine di legge di 3 (tre) mesi per fornire riscontro al Segnalante sulla segnalazione.
4. **ACQUISIZIONE AVVISO:** il Segnalante, riceve avviso di ricevimento della segnalazione.
5. **TRASMISSIONE SEGNALAZIONE AL CCI:** nel caso di conflitto di interessi del Responsabile della Trasparenza e/o delle risorse assegnate al suo ufficio, la segnalazione viene trasmessa al CCI, che valuterà anche la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
6. **VERIFICA DELLA PRESENZA DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA':** il Responsabile della Trasparenza (o il CCI nei casi di conflitto d'interessi del primo) effettua una analisi preliminare di ammissibilità della segnalazione verificando che vi siano i requisiti minimi.

7. **SUPPORTO DELLA STRUTTURA AFFARI LEGALI O DI UN CONSULENTE ESTERNO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE:** qualora lo ritenga opportuno ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità della segnalazione, il Responsabile della Trasparenza può chiedere - sotto la propria supervisione e responsabilità - il supporto della Struttura Affari Legali oppure di un consulente esterno, garantendo comunque, il rispetto dei profili di riservatezza.
8. **RICHIESTA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:** il Responsabile della Trasparenza può richiedere al Segnalante informazioni aggiuntive sui fatti oggetto della segnalazione: a) per valutare l'ammissibilità della segnalazione, b) laddove opportune o necessarie ai fini della successiva fase di valutazione nel merito della segnalazione.
9. **INVIO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:** il Segnalante, eventualmente supportato dal facilitatore, fornisce l'integrazione delle informazioni e/o ulteriori documenti a supporto, inerenti ai fatti/eventi oggetto della segnalazione effettuata.
10. **ARCHIVIAZIONE E NOTIFICA AL SEGNALANTE:** qualora dalla verifica preliminare emerga che la segnalazione sia inammissibile, anche a seguito di eventuali integrazioni fornite, il Responsabile della Trasparenza procede all'archiviazione della suddetta segnalazione ed invia al Segnalante il riscontro circa l'inammissibilità della segnalazione dandone motivazione.
La documentazione inerente ciascuna segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
11. **ACQUISIZIONE:** il Segnalante riceve riscontro sull'inammissibilità della segnalazione e della relativa archiviazione.
12. **TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI AL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO:** il Responsabile della Trasparenza trasmette le segnalazioni ritenute ammissibili al Comitato di Controllo Interno per il successivo esame nel merito, fornendo evidenza anche di quelle ritenute inammissibili. Il Responsabile della Trasparenza deve essere informato costantemente di tutti i successivi sviluppi dell'istruttoria.

SECONDA FASE - ISTRUTTORIA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DEI FATTI SEGNALATI

13. **ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI AMMISSIBILI:** il Comitato di Controllo Interno, durante una seduta ordinaria riceve dal Responsabile della Trasparenza le segnalazioni inoltrate e ritenute ammissibili e convoca (anche per la stessa data) una riunione straordinaria dedicata del Comitato in seduta riservata e ne verbalizza la presa in carico. Se la seduta programmata è più lontana di 15 gg, deve essere convocata una riunione straordinaria.

14. **VAUTAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI:** prima di esaminare il merito della segnalazione, il CCI valuta l'esistenza di eventuali conflitti di interessi; nel caso in cui un componente del CCI si trovasse in conflitto di interessi, è prevista l'astensione di quest'ultimo dai lavori. Nel caso di conflitto di interesse riguardante più di un componente del CCI, la segnalazione verrà indirizzata dal RT al Collegio Sindacale che svolgerà tutte le attività previste per il CCI. Del conflitto di interesse dei componenti del CCI e del conseguente coinvolgimento del Collegio Sindacale verrà data notizia al Presidente e al Direttore Generale.

15. **ANALISI DELLA SEGNALAZIONE:** il Comitato, in seduta riservata, avvia l'analisi della segnalazione. Qualora la segnalazione possa avere un impatto economico significativo per la Fondazione, il Comitato ne informa il Collegio Sindacale.

16. **SUPPORTO ANALISI DELLA SEGNALAZIONE:** su richiesta del CCI, può essere ascoltato il Responsabile della Trasparenza per fornire gli elementi utili, ai fini della analisi della segnalazione.

17. **RICHIESTA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:** qualora il Comitato di Controllo Interno lo ritenga opportuno, ai fini della valutazione della fondatezza della segnalazione, può richiedere anche per il tramite del Responsabile della Trasparenza, al Segnalante un'integrazione delle informazioni e/o ulteriori documenti a supporto, inerenti ai fatti/eventi oggetto della segnalazione.

18. **INVIO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:** il Segnalante, eventualmente supportato dal facilitatore, fornisce l'integrazione delle informazioni inerenti ai fatti/eventi oggetto della segnalazione richiesta.

19. **RICHIESTA SUPPORTO:** il Comitato di Controllo Interno può richiedere attività di auditing al Servizio Sistemi di Gestione Aziendale e di Controllo, al fine di supportarlo nelle attività di accertamento. La richiesta dovrà contenere indicativamente:

- oggetto della verifica;
- modalità di verifica;
- Aree/Strutture/Personale della Fondazione che dovranno essere auditate ai fini dell'accertamento dei fatti/eventi oggetto di segnalazione;
- termini e tempi per lo svolgimento delle attività di supporto richieste.

Il Comitato si riserva altresì la facoltà di avvalersi di ulteriori pareri di consulenti esterni o della struttura Affari Legali, qualora la stessa non sia già intervenuta a supporto del Responsabile della trasparenza nella fase di ammissibilità delle segnalazioni, ai fini delle attività di valutazione dei fatti ed eventi oggetto della segnalazione.

La richiesta di supporto da parte del Comitato di Controllo Interno deve essere preceduta da una verifica di eventuali situazioni di conflitto d'interesse reali o potenziali in cui potrebbero trovarsi le risorse coinvolte, interne alla Fondazione.

Il Comitato informa il Direttore Generale sulle modalità, termini e tempi dello svolgimento delle attività di accertamento. Il contenuto di tali informazioni deve essere compatibile con gli obblighi di riservatezza della segnalazione e dei soggetti coinvolti. Nel caso gli accertamenti coinvolgano anche un componente di Organi Statutari o il Direttore Generale, ne viene informato anche il Presidente.

Nell'attività di accertamento può essere sentita anche la persona cui è attribuita la violazione o comunque coinvolta nei fatti segnalati oggetto di accertamento; su richiesta di questi, deve essere sentita mediante incontro diretto oppure attraverso acquisizione di osservazioni scritte.

Qualora nel corso della procedura di segnalazione risulti indispensabile anche ai fini della difesa della persona incolpata, al segnalante è richiesto il consenso alla rivelazione dei dati riservati ed è contestualmente avvisato per iscritto delle ragioni di tale rivelazione.

Qualora non siano necessari approfondimenti, si procede direttamente alla valutazione delle risultanze.

20. **ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO:** il Servizio Sistemi di Gestione Aziendale e di Controllo svolge le attività volte all'accertamento dei fatti segnalati, mediante attività di auditing che il Comitato gli affida.

21. **PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO:** le risultanze delle attività di auditing interne sono trasmesse direttamente al Comitato di Controllo Interno attraverso il canale definito, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza del segnalante e dell'oggetto della segnalazione stessa.
22. **SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE:** qualora individuati, i consulenti incaricati, supportano il CCI ai fini dell'attività di valutazione dei fatti ed eventi oggetto della segnalazione. Il CCI garantisce comunque il rispetto dei profili di riservatezza.
23. **PRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE DEI PARERI:** le risultanze dei pareri dei consulenti incaricati sono trasmesse direttamente al Comitato di Controllo Interno, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza del segnalante e dell'oggetto della segnalazione stessa.
24. **VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE:** il Comitato di Controllo Interno durante una seduta riservata valuta le risultanze dell'attività di auditing e delle eventuali ulteriori consulenze richieste e valuta di effettuare o richiedere nuovi approfondimenti.

TERZA FASE - PRESENTAZIONE RISULTANZE ACCERTAMENTO E VALUTAZIONI

25. **ARCHIVIAZIONE E RISCONTRO AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:** qualora, a seguito delle risultanze delle attività di accertamento, la segnalazione sia infondata, il Comitato di Controllo Interno procede all'archiviazione della stessa dandone riscontro motivato al Responsabile della Trasparenza. La documentazione inerente ciascuna segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
26. **RISCONTRO AL SEGNALANTE:** entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, il Responsabile della Trasparenza dà riscontro motivato al Segnalante dell'infondatezza e della conseguente archiviazione della segnalazione. Laddove in tale arco temporale il Responsabile della Trasparenza non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione, entro il termine indicato dovrà comunque comunicare al Segnalante le attività programmate e non ancora assolte per motivi non imputabili Fondazione e quelle compiute sino a quel momento e successivamente dovrà comunicargli l'esito finale (archiviazione) della gestione della segnalazione.

27. ACQUISIZIONE: il Segnalante viene informato degli esiti della segnalazione, infondata nei termini previsti per legge, ovvero entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.
28. PRESENTAZIONE RELAZIONE: qualora dall'accertamento interno, la segnalazione sia ritenuta fondata, il Comitato di Controllo Interno predispone una relazione inerente ai fatti oggetto di segnalazione, con adeguata motivazione. Laddove emerga notizia di un reato perseguibile d'ufficio, è necessario procedere tempestivamente a denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria.
29. NOTIFICA AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO: il Comitato di Controllo interno comunica al Responsabile della Trasparenza l'esito positivo dell'accertamento.
30. RISCONTRO AL SEGNALANTE DELL'ESITO DELLA SEGNALAZIONE: il Responsabile della Trasparenza fornisce al Segnalante riscontro dell'esito positivo dell'accertamento nei termini previsti per legge, ovvero entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione. Laddove in tale arco temporale il Responsabile della Trasparenza, per motivi non imputabili Fondazione, non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione ma solo le attività che si intendono intraprendere o quelle compiute sino a quel momento, lo stesso comunica successivamente al segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione.
31. RISCONTRO SEGNALAZIONE: il Segnalante riceve riscontro sugli esiti della segnalazione ed è nuovamente informato che dovrà rilasciare consenso scritto a rivelare la propria identità, qualora si debba procedere con contestazione disciplinare fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, pena l'inutilizzabilità della segnalazione. Il segnalante riceverà, al verificarsi di tale ipotesi, comunicazione scritta delle relative ragioni, pena inutilizzabilità della segnalazione.
32. TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE AL PRESIDENTE: qualora i fatti oggetto di segnalazione riguardino il Direttore Generale e/o componenti di Organi Statutari e Collegiali, il Comitato di Controllo Interno trasmette le proprie valutazioni al Presidente.

33. ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE: il Presidente acquisisce le valutazioni predisposte dal Comitato di Controllo Interno e valuta le azioni da intraprendere in relazione agli esiti dell'accertamento e se è necessario informare/coinvolgere il Cda per eventuali deliberazioni.
34. TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE AL DIRETTORE GENERALE: qualora i fatti oggetto di segnalazione riguardino le strutture organizzative, le valutazioni del Comitato di Controllo Interno sono trasmesse al Direttore Generale.
35. ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE. il Direttore Generale acquisisce le valutazioni predisposte dal Comitato di Controllo Interno e valuta le azioni da intraprendere in relazione agli esiti dell'accertamento, valuta altresì di informare/coinvolgere il Cda per eventuali deliberazioni.
36. VALUTAZIONE ED EVENTUALE DELIBERAZIONE: il Cda assume le eventuali conseguenti deliberazioni al riguardo. Laddove emerga notizia di reato perseguibile d'ufficio, è necessario procedere tempestivamente a denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria.
37. RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLE SEGNALAZIONI AMMISSIBILI E DEI RELATIVI ESITI: il Comitato di Controllo Interno con cadenza annuale, all'interno della propria relazione annuale al Cda, indica le segnalazioni ritenute ammissibili e i relativi esiti.
38. RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLE SEGNALAZIONI: il Responsabile della Trasparenza, all'interno della propria relazione annuale al Cda, indica il numero di segnalazioni giunte alla Fondazione, comprese quelle ritenute inammissibili cui non si è dato corso.
39. PRESA VISIONE: le rendicontazioni predisposte dal Responsabile Trasparenza e dal Comitato di Controllo Interno e vengono trasmesse al Consiglio di Amministrazione che ne prende atto.

5. COMPLIANCE NORMATIVA

A. PARTE GENERALE

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici – ENPAM è stato trasformato in fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, con il Dlgs. 509 del 1994.

Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dal legislatore, la Fondazione, in regime di autoregolamentazione, si è dotata di un sistema di controllo interno, prevedendo l'istituzione di un organismo indipendente, composto da membri esterni, con **funzioni di monitoraggio** in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza **del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo**.

Sempre in regime di autoregolamentazione, la Fondazione, a seguito dell'emanazione del Decreto legislativo n. 33/2013, ha redatto un proprio Codice della trasparenza e nominato il proprio Responsabile della trasparenza.

A seguito dell'emanazione del **decreto 24/2023**, attuativo nel nostro ordinamento della Direttiva europea 1937/2019⁵, che ha uniformato la disciplina del whistleblowing, sia per il settore pubblico che per il settore privato è stato ampliato il novero dei soggetti tenuti all'applicazione, tra i quali rientra anche la Fondazione Enpam⁶.

L'istituto del whistleblowing risulta ad oggi, pertanto, normato dal citato decreto e dalla disciplina preesistente compatibile.

La procedura di gestione delle segnalazioni interne adottata dalla Fondazione risulta redatta in conformità a quanto indicato dal citato decreto e dalla disciplina preesistente richiamata applicabile.

⁵ Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (cd. direttiva whistleblowing). Tale direttiva disciplina la tutela del segnalante all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di protezione al fine di uniformare le normative nazionali.

⁶ Con riferimento agli enti destinatari della nuova disciplina, il Decreto opera una differenziazione tra "**soggetti del settore pubblico**" (*art.2 lett. p*) e "**soggetti del settore privato**" (*art.2 lett. q*). Per "soggetti del settore pubblico" si intendono non solo le amministrazioni pubbliche, le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, ma anche gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, N. 50, i concessionari di pubblico servizio, nonché le società in house, anche se quotate. La Fondazione ha indubbiamente **natura giuridica di diritto privato**, ma nel contempo è un "**soggetto del settore pubblico**", ai fini dell'applicabilità del decreto whistleblowing, per i profili direttamente interessati dalla normativa di settore e per effetto degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, sia quale "**organismo di diritto pubblico**" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del codice appalti, essendo **stazione appaltante** che quale "**concessionario di pubblico servizio**" (cfr. **sentenza Consiglio di Stato N. 5089/22**).

1. Codice etico della Fondazione

Ai fini della presente procedura si richiama il Codice Etico in quanto prevede (pagg. 27-28):

- la possibilità di effettuare segnalazioni in merito a comportamenti in violazione dei principi in esso previsti;
- il ruolo del Comitato quale organismo deputato all'analisi istruttoria delle segnalazioni in Fondazione;
- la facoltà di effettuare segnalazioni di eventuali violazioni del Codice medesimo;
- la sanzionabilità dei comportamenti in violazione dello stesso;

2. Modello Organizzativo della Fondazione

Ai fini della presente procedura si richiama il Modello Organizzativo in quanto richiama:

- il Codice della Trasparenza ed il ruolo del Responsabile (p.32);
- i ruoli e responsabilità del Comitato di Controllo Interno quale funzione esterna e indipendente rispetto all'Amministrazione il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento (p.13);
- il Codice Etico, che rileva come da punto precedente.

3. Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24,

Il D.Lgs. 24/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, pertanto, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Come prevede l'art. 24 del Decreto le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal **15 luglio 2023**.

Ai sensi del suddetto decreto:

- la Fondazione ha istituito un canale di segnalazione interno ex art.4 D.Lgs. 24/2023, costituito da una piattaforma informatica che consente la gestione sia delle segnalazioni scritte che di quelle orali;
- Dal momento che la scelta dei canali di segnalazione non ha natura discrezionale, Fondazione si riserva la facoltà di chiedere adeguata motivazione al soggetto segnalante che utilizza il canale esterno di cui all'art.7⁷.

⁷ Per poter effettuare una segnalazione esterna devono ricorrere le specifiche condizioni previste dall'art. 6 del D.lgs. 24/2023, vale a dire:

- non sia prevista, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna;

- la Fondazione si impegna a rispettare le tempistiche di cui al D.Lgs. 24/2023, in particolare: sarà rilasciato al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione della stessa, sarà fornito riscontro alle segnalazioni entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza del suddetto avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.
- la Fondazione si impegna a garantire, per i soggetti destinatari della tutela, le misure di sicurezza previste dal decreto, segnatamente: tutela della riservatezza (art. 12), tutela dalle ritorsioni (art.17 c.1), inversione dell'onere probatorio (art.17 c.2), misure di sostegno (art.18).

Resta fermo che le tutele antidiscriminatorie si applicano solo se al momento della segnalazione la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere, rientrino nell'ambito oggettivo ed è stata rispettata la procedura definita dal Decreto (in particolare di quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 24/2023).

4. Altri riferimenti normativi nazionali

La normativa nazionale prima del decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 non prevedeva una disciplina generale dell'istituto giuridico del whistleblowing.

Esisteva, però, una regolamentazione riferita a specifici ambiti (prevenzione della corruzione, responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, settore bancario e, più recentemente, sistema antiriciclaggio); qui di seguito si elencano i provvedimenti rilevanti:

- ***L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"***, che ha introdotto **l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165** (articolo disciplinante la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - articolo abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24) che qui di seguito si riporta:
"Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione

- ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, se attivato, non sia conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023;

- la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;

- la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

- ***La L. 30.11.2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.***

Prima del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 sul whistleblowing tale istituto era regolato dalla legge 179 del 2017 che ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) specifiche norme in materia di whistleblowing. In particolare, l'art. 2 di tale provvedimento ha inserito nell'art. 6 del citato Decreto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, recanti la disciplina delle segnalazioni circostanziate di condotte illecite.

- ***Linee guida A.N.AC. in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), adottate con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015).***

- ***Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, 2014.***

In particolare, le Linee Guida di Confindustria stabiliscono che le funzioni aziendali coinvolte in attività a rischio di commissione reato (rilevante ex D.Lgs. n. 231/2001) debbano inviare segnalazioni all'OdV non solo riguardo a “risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalle funzioni stesse per dare attuazione ai modelli ma anche con riferimento ad anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili”;

5. Normativa di recepimento direttive UE:

- **Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.**

L'articolo 48 del D.Lgs. 231/2007 "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" (in vigore dal 4 luglio 2017, essendo stato introdotto dal D.Lgs. n. 90/2017, attuativo della IV Direttiva antiriciclaggio) prevede quanto segue:

"1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:

a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;

b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato."

- **D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 di attuazione della direttiva 2013/36/UE**

Ha modificato sia il Testo unico bancario (cfr.: D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, art. 52-bis – "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni") **che il Testo unico della finanza** (cfr. D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 8-bis – "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni").

6. Le segnalazioni interne di irregolarità e la normativa in materia di privacy

Sul tema del whistleblowing, per quanto attiene alla normativa in materia di privacy, si deve richiamare il **Parere 1/2006** del “Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali” (cd. WP29), istituito in forza della **direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**, relativo all'applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure interne per la denuncia delle irregolarità riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni, la revisione contabile, la lotta contro la corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria.

Di seguito si riporta il testo descrittivo del parere pubblicato sul sito del Garante: *“Il Gruppo si è soffermato, nella sua analisi, sulle procedure di denuncia delle irregolarità (whistleblowing) riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli interni, la revisione dei conti, la lotta contro la corruzione e la criminalità bancaria e finanziaria, e ha fornito linee-guida per le imprese che intendano introdurre. Procedure del genere, che possono aiutare un'impresa ad attuare correttamente i principi di governo societario e ad individuare fatti passibili di comprometterne la posizione, devono essere infatti attuate nel rispetto della direttiva n. 95/46/Ce, con particolare riferimento al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sia del denunciante, sia del denunciato.*

*Il Gruppo ha ribadito che i principi della direttiva devono essere applicati integralmente alle procedure di denuncia. In particolare, **i sistemi di segnalazione devono essere finalizzati all'adempimento di un obbligo legale, imposto dal diritto comunitario o dal diritto degli Stati membri, diretto a istituire procedure di controllo interno in settori specifici, ovvero ritenuti necessari per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento.** Tale interesse legittimo va però valutato e bilanciato con l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona.*

Altri aspetti analizzati in dettaglio riguardano l'applicazione dei principi relativi alla qualità e alla proporzionalità dei dati trattati (limitazione del numero di soggetti autorizzati a denunciare presunte irregolarità, limitazione del numero dei soggetti denunciabili, promozione delle denunce nominative riservate rispetto a quelle anonime), l'obbligo di informativa, le misure di sicurezza da adottare nei trattamenti posti in essere, l'osservanza dei termini di conservazione dei dati, il diritto del denunciato di accedere ai dati che lo riguardano, di chiederne la rettifica o la cancellazione.

Vengono anche forniti suggerimenti riguardo alla gestione delle procedure di denuncia e, in particolare, è indicata l'opportunità per l'impresa di istituire un organo specifico preposto alla gestione delle denunce e all'attività di verifica, composto da personale in possesso di un'apposita formazione e vincolato da precisi obblighi di riservatezza”.

Il Garante Privacy con la "Segnalazione al Parlamento e al Governo sull'individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell'organizzazione aziendale" del 10/12/2009 ha richiesto interventi e attenzione sugli aspetti legati al sistema di denunce, richiamando il parere del WP29 in esame.

Lo stesso Garante ha, emanato un **parere del 4 dicembre 2019** sullo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" e, da ultimo, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, espresso **parere favorevole dell'11.01.23** sul proposto schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

B. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti, l'acquisizione e gestione delle segnalazioni avverrà in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Tutti i dati personali verranno trattati, in tutte le fasi della procedura, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy ed utilizzati per *finalità determinate, esplicite e legittime* connesse con i compiti gestori dei soggetti preposti e necessari per il buon esito della procedura, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

La Fondazione è Titolare dei trattamenti di dati personali e quindi è pienamente responsabile del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, segnatamente:

- Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (di seguito GDPR);
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" novellato dal D.lgs 101/2018;
- Provvedimenti, Linee Guida e Pareri emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati e dal Garante Europeo della Protezione dei Dati;

Nell'assolvere i propri compiti istituzionali la Fondazione si impegna a proteggere i dati personali in ogni fase del trattamento, rispettando i seguenti principi:

1. trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente in linea con i principi costituzionali e la normativa vigente in materia e nel rispetto di norme etiche e deontologiche;
2. raccogliere ed utilizzare i dati con modalità corrette ovvero chiare e trasparenti per l'interessato;
3. sensibilizzare l'interessato circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti relativi al trattamento dei dati personali;
4. limitare per quanto possibile il numero dei soggetti autorizzati al trattamento;
5. attuare misure tecniche e organizzative, idonee e continuamente aggiornate, per garantire per proteggere i dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla divulgazione non autorizzata;
6. personalizzare in relazione al loro destinatario i documenti informativi sulla privacy;
7. garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione impedendo la tracciabilità del log di accesso del segnalante;
8. effettuare la Data Protection Impact Assessment (D.P.I.A.), volta a descrivere il trattamento dei dati, valutarne la necessità e la proporzionalità e a gestire gli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone interessate al trattamento stesso;
9. sottrarre la segnalazione e la documentazione allegata al diritto di accesso ai documenti amministrativi;
10. effettuare le nomine, di *responsabile⁸ e sub-responsabile del trattamento* dei dati ai sensi dell'art.28 del GDPR, disciplinando l'esecuzione dei trattamenti da parte dei responsabili del trattamento con contratto od altro atto giuridico che preveda l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento⁹.
11. rendere ex ante ai possibili interessati (segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sulle finalità del trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi.
12. assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.

⁸ Il responsabile del trattamento ("data processor") nel GDPR è definito all'art. 4, par. 1, n. 8) come "la persona fisica, giuridica, PA o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento". Il decreto 24/2023 prevede che nell'ambito dei canali interni di segnalazione i soggetti del settore pubblico e privato possono affidare la ricezione e la trattazione delle segnalazioni anche ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato.

Tale soggetto, ai sensi della normativa in materia della tutela dei dati personali, assume la qualifica di responsabile del trattamento.

⁹ I responsabili del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità

Pertanto, Fondazione, nelle persone del titolare del trattamento¹⁰ e del responsabile del trattamento segnalati ha attuato un *canale segnalazione interno tramite piattaforma informatica crittografata*, volta ad evitare l'indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

Si precisa inoltre che in ottemperanza a quanto disposto del **D.Lgs. 24/2023**, ed in **particolare dagli articoli 12 e 14**:

1. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.
2. le informazioni acquisite saranno trattate nel rispetto del principio della *minimizzazione dei dati trattati*, raccogliendo solo i dati personali indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per i quali sono richiesti (*privacy by default*);
3. la documentazione inerente ciascuna segnalazione sarà conservata per il tempo necessario e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto;
4. viene definito un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali;

C. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLE PERSONE SEGNALATE

Il D.Lgs. 24/2023, anche alla luce della precisazione contenuta nelle **LLGG ANAC n. 469/2021** secondo cui "*i dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati, sono comunque tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali*", prevede espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche:

- alla persona fisica o giuridica cui è attribuita la violazione (c.d. persona coinvolta);
- al facilitatore sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;

¹⁰ A tal fine occorre precisare che il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. **Pertanto, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 sono titolari del trattamento i soggetti del settore pubblico e privato che istituiscono canali di segnalazione interni, ANAC nell'ambito del canale di segnalazione esterno e le autorità competenti cui le segnalazioni vengono trasmesse.**

➤ a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (ad esempio a persone indicate come testimoni).
Si precisa dunque che in ottemperanza a quanto disposto del **D.Lgs. 24/2023**, ed in particolare dagli articoli **4, 12 e 14**:

1. l'identità delle persone coinvolte, di quelle menzionate e del facilitatore sarà garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante¹¹;
2. non saranno utilizzate le segnalazioni per scopi diversi da quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
3. non saranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale informazione.

D. SOGGETTI COINVOLTI NELLA SEGNALAZIONE

Fondazione, in ottemperanza al dettato normativo si impegna a garantire le dovute misure di protezione ex art.3 c.5 D.Lgs. 24/2023 (tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità, misure di sostegno) non solo al *segnalante* ma anche ai seguenti soggetti in quanto potenzialmente esposti a ritorsioni a seguito della segnalazione che sono e/o potrebbero essere coinvolti nella procedura:

1. **Facilitatore**: è la persona fisica che assiste il segnalante in ogni fase nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
2. **Colleghi** che lavorano all'interno della Fondazione e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
3. **Parenti entro il 4° grado o affetti stabili** operanti nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante;
4. **Enti di proprietà della persona segnalante** o per i quali lavora;
5. **Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante**;

¹¹ Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti. Ciò trova conferma nel fatto che il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

6. **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita (c.d. *segnalato*) o come persona comunque implicata nella violazione segnalata (c.d. *menzionato*).

Si consideri che a sostegno della persona segnalata, e del **suo diritto di difesa**, il decreto ha altresì riconosciuto che nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti (cfr. art.12 c.9 D.Lgs. 24/2023)

E. SANZIONI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI DEL D.Lgs. 24/2023

Tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di segnalazione sono tenuti a rispettare quanto previsto dalla stessa.

Potranno essere previste sanzioni disciplinari:

- per chi violi con *dolo o con colpa grave* le misure a tutela del segnalante ed a **presidio della riservatezza** del contenuto della segnalazione e/o riservatezza del segnalato e per chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che, anche a seguito delle attività istruttorie, si rivelino infondate;
- quando è accertata, ai sensi dell'art.16 c.3 D.Lgs. 24/2023, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di *dolo o colpa grave*.

Si precisa che il procedimento disciplinare rimane distinto ed autonomo rispetto alla procedura di segnalazione WB e rappresenta una fase meramente eventuale.

Si rinvia al Codice disciplinare di Fondazione che si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi previsti dal Codice civile di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché dei poteri del datore di lavoro di predisporre ed attuare appositi strumenti di tipo disciplinare. Il Codice disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, ove applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e quelle previste nella contrattazione collettiva, in aggiunta alle norme di legge o di regolamento vigenti e ad integrazione delle altre norme interne, anche di natura disciplinare¹².

Rileva, ai sensi dell'art. 12 c. 5 del D.Lgs. 24/2023 che: *“Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa*

¹² Per quanto concerne i componenti del Consiglio di Amministrazione in qualità di segnalanti, si potranno valutare eventuali sanzioni, riferite a comportamenti dolosi e gravemente colposi, nei limiti in cui rappresentino delle intollerabili violazioni del vincolo di mandato.

dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità". Specifiche fattispecie rinvenienti dalla presente procedura whistleblowing potranno essere oggetto di ulteriori previsioni all'interno del Codice Disciplinare.

F. SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING

Fondazione nel definire l'ammissibilità dell'oggetto della segnalazione tiene conto degli specifici richiami del decreto relativi alle materie che non possono essere ricomprese nella stessa¹³.

Specificatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 art. 1 c. 2 non possono essere oggetto di segnalazione:

1. *Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.*
Sono quindi, escluse, a mero titolo esemplificativo, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
2. *Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937¹⁴, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.*

La parte II dell'allegato alla direttiva, richiamata dall'Art. 2 comma 1 lettera b) fa riferimento ad una elencazione di atti settoriali, in particolare riferita ai seguenti ambiti:

- *servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*
- *sicurezza dei trasporti*
- *tutela dell'ambiente.*

¹³ Cfr. art. 1, co.2, del d.lgs. n. 24/2023.

¹⁴ Articolo 3 Direttiva UE 1937/2019 - Relazione con altri atti dell'Unione e con le disposizioni nazionali. - "Laddove siano previste norme specifiche sulla segnalazione delle violazioni negli atti settoriali dell'Unione elencati nella parte II dell'allegato, si applicano tali norme. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da tali atti settoriali dell'Unione".

3. *Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.*

Il D.Lgs. n. 24/2023 non ricomprende nel novero delle segnalazioni rilevanti ai fini della sua applicazione quelle aventi ad oggetto le violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.

- *alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.*

Essendo la sicurezza nazionale di esclusiva competenza degli Stati membri, la materia non è ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 e, di conseguenza, nel D.Lgs. n. 24/2023 che ne dà attuazione.

Il decreto non pregiudica l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE. In particolare, restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE, **introducendo una "clausola di salvaguardia generale** su:

- *Informazioni classificate¹⁵;*
- *Segreto professionale forense;*
- *Segreto professionale medico;*
- *Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;*
- *Norme di procedura penale¹⁶;*
- *Autonomia e indipendenza della magistratura;*
- *Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica¹⁷;*
- *Esercizio dei diritti dei lavoratori¹⁸.*

¹⁵ Le classificazioni di segretezza, disciplinate nel nostro ordinamento dall'art. 42 della legge n. 124/2007, sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali.

¹⁶ In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.

¹⁷ Di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

¹⁸ Disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.